

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello	Presidente Relatore
dott. Marianna Galioto	Giudice
dott. Alessandra Dal Moro	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

BANCA P **SPA** (C.F.), con il patrocinio
dell'avv. C G e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
MILANO presso il difensore avv. C G

ATTORE/I

contro

L T SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. B E e
dell'avv. , elettivamente domiciliato in MILANO presso il
difensore avv. B E
C C SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. B E e
dell'avv. , elettivamente domiciliato in MILANO presso il
difensore avv. B E

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Parte attrice ha ribadito la propria opposizione alla fusione tra le società convenute facendo rinvio alle domande proposte in sede di atto di citazione.

I convenuti hanno chiesto in via principale dichiararsi l'inammissibilità della opposizione proposta, in subordine il rigetto delle domande di controparte come da fogli di PC allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice, agendo in qualità di creditrice della società L. T. srl, ha inteso proporre opposizione ex art 2503 cc avverso il progetto approvato dalla assemblea dei soci della L. T. srl in data 4.2.13 di fusione inversa nella controllata C. srl a socio unico, lamentando che dalla menzionata operazione potrebbe discendere un pericolo di grave pregiudizio per le proprie ragioni creditorie. Conseguentemente ha chiesto di accertare tale pregiudizio "e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile, invalido il suddetto atto..."; in subordine, previo accertamento in ogni caso "del pregiudizio subito dall'attrice", "ordinare alla L. T. srl... di fornire adeguata garanzia per il soddisfacimento delle obbligazioni assunte dalla medesima L. T. srl in favore dell'attrice".

Parte convenuta ha eccepito in via preliminare una asserita tardività della opposizione proposta, nel merito ha contestato la fondatezza dei rilievi svolti.

In fatto risulta pacificamente che:

*si discute di delibere di fusione iscritte in data 7.2.13 quanto a L. T. e 8.2.13 quanto a C. C., dunque con termine per la proposizione di rituale opposizione dei creditori ex art 2503 cc pacificamente scadente in data 11.3.13 (sussistendo l'ipotesi di abbreviazione dei termini ex art 2505 quater);

*la difesa attrice ha provveduto alla notifica del proprio atto di citazione attraverso spedizione a mezzo posta in data 11.3.14; la debitrice L. T. ha ricevuto detta notifica alla successiva data del 15.3.14 mentre non si è mai perfezionata la notifica dell'atto di citazione nei confronti della C. C. (in sede di prima udienza di trattazione l'attore ha proposto al g.i. richiesta di termine per provvedere al rinnovo della notifica nei confronti di C. C.);

* l'atto di fusione è stato stipulato in data 14.3.13 e subito dopo iscritto presso il Registro delle Imprese in data 20.3.13.

A fronte di tali circostanze di fatto pare il caso di sottolineare preliminarmente l'evidente peculiarità della fattispecie in esame in cui il termine concesso ai creditori per l'esercizio del diritto di opposizione (che ovviamente non potrebbe essere ingiustificatamente mutilato) vale anche a condizionare sospensivamente la possibilità per i soggetti interessati di dare attuazione al progetto di fusione (con termine che altrettanto ovviamente non potrebbe essere ingiustificatamente ampliato).

In tal senso, nel caso di specie e alla luce dei principi di diritto formulati da C.Cost. 477/02, il Collegio ritiene certamente tempestiva l'opposizione proposta dagli odierni attori (in quanto perfezionatasi già alla data 11.3.14 di spedizione dell'atto) e insieme indiscutibilmente legittima la stipula dell'atto di fusione alla successiva data del 14.3.14 (in quanto intervenuta oltre il decorso dei termini fissati ex artt 2503-2505quater cc senza che la notifica dell'atto di opposizione si fosse perfezionata nei confronti dei destinatari).

In tale contesto un delicato problema potrebbe forse porsi in ordine alla legittimità o meno della successiva iscrizione presso il Registro delle Imprese (20.3.14) del menzionato atto di fusione (argomento neppure trattato dalle parti) ma proprio il fatto stesso della intervenuta iscrizione fa apparire tuttavia irrilevante tale questione ai fini del presente giudizio.

Invero in questa sede parte attrice ha chiesto l'accertamento del pregiudizio (asseritamente) "derivante dal progetto di fusione approvato" quale presupposto di una pronuncia di "nullità, annullabilità, inefficacia" della delibera di fusione L. T. 4.2.14 o in subordine di un ordine "di fornire adeguata garanzia per il soddisfacimento delle obbligazioni assunte da L. T. nei confronti di BP " ma:

- i) l'accoglimento della domanda principale sub a) risulta necessariamente precluso alla stregua del chiaro disposto di cui all'art 2504quater cc, da reputarsi riferibile non solo ad ipotesi di invalidità in senso proprio della fusione ma anche alle ipotesi di cd "inefficacia" giacchè (come bene evidenziato in dottrina), a fronte della esigenza di stabilità di assetti societari comunque realizzati che il legislatore mostra di voler privilegiare in un'ottica generale di tutela della certezza delle relazioni giuridiche relative all'impresa, parrebbe incongruo ipotizzare una sanatoria che si applichi ad ipotesi anche gravi di violazione di norme imperative e non invece alla violazione di disposizioni, come nella specie, di carattere procedimentale;
- ii) la domanda subordinata di garanzia, all'evidenza ritagliata sulla espressa previsione di cui all'art 2503 cc, presuppone pur essa una iscrizione non ancora intervenuta e come tale deve reputarsi ormai preclusa alla stregua del venir meno dei presupposti della tutela reale accordata ai terzi rispetto ad operazioni di fusione;
- iii) parte attrice non ha d'altro canto formulato in questa sede alcuna richiesta risarcitoria ex art 2504quater cpv cc.

Per tali motivi il Collegio ritiene dunque di dover rigettare le domande proposte da parte attrice. Alla soccombenza segue condanna della medesima parte alla rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta le domande proposte dall'attrice;

condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da controparte che liquida in euro 10.000,00 per compensi oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa

così deciso in Milano 6.11.14

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello